

## I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231

di **Luca Ponzoni** e **Francesco Dimaggio**

**Sommario.** **1.** La Riforma dei reati contro il patrimonio culturale. – **2.** La nozione di "patrimonio culturale". – **3.** La tutela del patrimonio reale o dichiarato. – **4.** Le nuove fattispecie incriminatrici. – **5.** L'interesse o vantaggio dell'ente. – **6.** Le ricadute sul Modello 231.

### 1. La Riforma dei reati contro il patrimonio culturale

Dopo un lungo e tortuoso iter legislativo,<sup>1</sup> la Legge 9 marzo 2022 n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", entrata in vigore il 23 marzo 2022, ha interamente riformato il sistema penale di tutela del patrimonio culturale, con l'intento di dare organicità ad un impianto sanzionatorio finora ritenuto lacunoso e inadeguato<sup>2</sup> rispetto alle

---

<sup>1</sup> La volontà di riformare il sistema penale di tutela del patrimonio culturale si deve già al disegno di legge A.C. 2806 della XV Legislatura presentato alla Camera dei Deputati nel giugno 2007 e successivamente al disegno di legge del Governo A.S. 3016 della XVI Legislatura, presentato al Senato nel novembre del 2011, entrambi arenatisi in sede di commissione parlamentare. Il tentativo è stato poi ripreso nella scorsa Legislatura con il disegno di legge del Governo A.C. 4220 (c.d. "ddl Orlando-Franceschini"), approvato dalla Camera dei Deputati e poi fermatosi al Senato. Riprendendo il testo di quest'ultimo disegno di legge, dopo una serie di modifiche in sede di esame parlamentare, si è giunti all'attuale testo normativo.

<sup>2</sup> Cfr. ex plurimis V. MANES, La tutela penale, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di C. BARBATI, M. CAMMELLI e G. SCIULLO, Bologna 2011, 290 s.; V. MANES, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, p. 89, ove parla di "crocevia criminoso"; S. MANACORDA, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pagg. 6-8.; A. MANNA, Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di A. MANNA, Milano, 2005, pagg. 1010-17; A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017, pp. 186 ss.; C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in *Legislazione penale*, 19/2/2018, pagg. 17-21; A. VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, in *Diritto online Treccani - Approfondimenti*

proporzioni dell'attività criminale nel settore dei beni culturali.<sup>3</sup> La riforma risponde anche all'esigenza di adeguare il livello di tutela dei beni culturali agli obblighi di criminalizzazione previsti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali siglata il 19 maggio 2017 a Nicosia<sup>4</sup> nel solco della previsione Costituzionale di cui all'art. 9 comma 2 per cui la Repubblica *"tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale"*. Il valore di principio fondamentale della Carta Costituzionale<sup>5</sup>

---

enciclopedici, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2019, online; A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pagg. 1 ss.

<sup>3</sup> Secondo E.O. RAMIREZ, Editorial, in UNESCO Courier, 2020, 4, 2, il traffico illecito di beni culturali costituirebbe il terzo traffico al mondo per estensione e volume, dopo quelli di droga e di armi. In realtà è difficile avere una esatta percezione della portata di questi fenomeni criminali per la strutturale opacità del mercato dell'arte, cfr. L. NATALI, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano 2015, 36 ss. Sulla pluralità di fattori che alimentano la "cifra" oscura del fenomeno cfr. anche A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, p. 3. Alcuni dati sulla parte emersa della criminalità nel settore dei beni culturali in Italia sono forniti dalle relazioni sull'Attività operativa pubblicate annualmente dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, reperibili in <http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/pubblicazioni>.

<sup>4</sup> La Convenzione di Nicosia *"si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali."*, così in Dossier n. 32/2 del 19 gennaio 2022, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Servizio Studi Camera dei Deputati. Secondo la relazione illustrativa della corrispondente proposta di legge A.C. n. 893 *"[...] Queste norme ci pongono all'avanguardia nella tutela dei beni culturali ed artistici, sia sul fronte della normativa interna che nell'adeguamento a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, specificamente dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017"*, in XVIII Legislatura, Camera dei deputati, atto n. 893, pag. 1.

<sup>5</sup> Cfr. S. SETTIS, *Il paesaggio come bene comune*, Napoli 2013, 6 s., che sottolinea il primato della Costituzione italiana: *"la prima al mondo in cui la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio sia stata scolpita fra i principi fondamentali dello Stato (art. 9)"*. In senso più ampio, è stata utilizzata l'espressione icastica di *"Stato di*

giustifica la scelta di attivare lo *ius terribile* per proteggere il patrimonio culturale,<sup>6</sup> quale bene giuridico collettivo o bene a titolarità diffusa,<sup>7</sup> tutelato non solo sotto un profilo strettamente privatistico-materiale, ma anche e soprattutto come valore in sé,<sup>8</sup> per quella componente pubblicistica, concettualmente inseparabile, del valore collettivo che rappresenta<sup>9</sup> in quanto strumento di cultura funzionale alla formazione intellettuale di tutti gli individui.<sup>10</sup>

Con una scelta fortemente simbolica<sup>11</sup> il Legislatore ha deciso di dedicare uno specifico titolo del Codice penale, superando il precedente sistema di tutela

---

*cultura*", F. MANTOVANI, op. cit. 55; con riferimento al combinato disposto degli artt. 9, 33 e 34 Cost. altri hanno parlato di "Costituzione culturale", R. CHIARELLI, *Profili Costituzionale del Patrimonio Culturale*, Torino, 2010.

<sup>6</sup> È noto l'insegnamento per cui "la sanzione penale può essere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene, il quale, se pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale", F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in NssDI, XIV, 1973, 7-93, in Id., *Scritti di diritto penale*, I (t. I), Milano 1997, 565. Con specifico riferimento ai reati contro il patrimonio culturale, Cfr. V. MANES, *La tutela penale*, cit., p. 290. Cfr. altresì C. PERINI, *Itinerari di riforma*, cit., p. 21.

<sup>7</sup> Sul valore pubblico e superindividuale del patrimonio culturale, elevato a principio fondamentale dell'ordinamento v. già Corte Cost., n. 151 del 1986; Id. n. 85 del 1998; Id. n. 378 del 2000.

<sup>8</sup> Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit., p. 2, fa notare come la tutela non è, come in altre Costituzioni, un riflesso della funzione sociale della proprietà, ma è inserita tra i "Principi fondamentali" ed è dunque un valore in sé e non una funzione derivata, ha un contenuto propositivo e positivo anziché rappresentare un limite (negativo) all'esercizio di altre facoltà o diritti. Il dettato costituzionale contiene dunque un messaggio di valorizzazione del ruolo della cultura e un obbligo di protezione dei beni in cui l'essenza culturale si palesa.

<sup>9</sup> DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela*, p. 41; cfr. DIAMANTI *Diritto penale e beni culturali*, *Spunti (non solo) di politica criminale*, in *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*, Torino, p. 12.

<sup>10</sup> Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit. p. 2.

<sup>11</sup> Così efficacemente definita da S. MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 18, a proposito del dibattito circa la collocazione sistematica dei reati contro i beni culturali. L'A. riteneva possibili due opzioni: continuare ad investire sulla legislazione di settore, perfezionando l'appendice sanzionatoria al d.lgs. n. 42 del 2004 ovvero provvedere ad un'opera di risistemazione ed integrazione delle fattispecie del codice penale. Questa seconda alternativa – in effetti oggi attuata dalla legge n. 22 del 2022 – secondo l'A. contribuisce a rafforzare la rilevanza e la centralità del bene giuridico, ma si espone al rilievo di un'eccessiva dispersione delle fattispecie tra delitti e contravvenzioni inserite in diversi titoli del codice penale, così frustrando le esigenze di sistematicità che dovrebbero ispirare l'intervento riformatore. Investire sulla legislazione di settore, invece, presenta il pregio di coagulare in un unico testo il sistema sanzionatorio (composto di delitti, contravvenzioni, e illeciti amministrativi).

indiretta e predisponendo una protezione penale diretta del patrimonio culturale<sup>12</sup> che colpisce l'intera gamma di comportamenti potenzialmente o direttamente offensivi del bene culturale.<sup>13</sup>

La scelta di configurare autonome fattispecie anziché introdurre un'aggravante speciale per i reati comuni contro il patrimonio, sembra anche rispondere all'esigenza pratica di evitare che l'aumento delle pene edittali possa essere neutralizzato nel giudizio di bilanciamento dalle circostanze attenuanti.<sup>14</sup>

In ossequio al principio di riserva di Codice, si è quindi introdotto il nuovo Titolo VIII *bis* "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (dall'art. 518 *bis* all'art. 518 *undecies* c.p.):

- 518 *bis*, Furto di beni culturali
- 518 *ter*, Appropriazione indebita di beni culturali
- 518 *quater*, Ricettazione di beni culturali
- 518 *quinquies*, Impiego di beni culturali provenienti da delitto
- 518 *sexies*, Riciclaggio di beni culturali
- 518 *septies*, Autoriciclaggio di beni culturali
- 518 *octies*, Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- 518 *novies*, Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- 518 *decies*, Importazione illecita di beni culturali
- 518 *undecies*, Uscita o esportazione illecite di beni culturali

---

Tale scelta permetterebbe inoltre all'interprete di operare un rinvio intra-sistematico alle disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali, riempiendo di contenuto gli elementi normativi della fattispecie e preservando così una definizione unitaria dei relativi concetti.

<sup>12</sup> In termini G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit., pag. 30.

<sup>13</sup> Tecnica normativa da alcuni criticata, definita come "duplicazione normativa", cfr. R.E. OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in Riv. It. Dir. Proc. pen., p. 1014. Nello stesso senso, secondo altri questa scelta del Legislatore tende all'ipertrofia casistica, S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., pagg. 1299 s. e oggi ritenuta "ulteriormente e significativamente accentuata" anche da G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit., pag. 33. In prospettiva *de iure condendo*, già avvertiva i rischi degli "eccessi di una sterile panpenalizzazione, che a stento riuscirebbe ad andare oltre la mera risposta simbolica", A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali*, cit., p. 192.

<sup>14</sup> Cfr. DEMURO, op. cit., p. 10; PERINI, op. cit., p. 3; D'AGOSTINO, *Dalla vittoria di Nicosia alla navetta legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in Dir. Pen. Cont., 1/2018, p. 11; C. IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in Arch. Pen. n. 1/2022, p. 5.

- 518 *duodecies*, Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- 518 *terdecies*, Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- 518 *quaterdecies*, Contraffazione di opere d'arte
- 518 *quinquiesdecies*, Casi di non punibilità
- 518 *sexiesdecies*, Circostanze aggravanti
- 518 *septiesdecies*, Circostanze attenuanti
- 518 *duodevicies*, Confisca
- 518 *undevicies*, Fatto commesso all'estero
- 707 *bis*, Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

In questa sede ci si può limitare ad evidenziare come alcune incriminazioni sono di nuova costituzione, anche se modellate sulle omologhe fattispecie "generalì", con l'elemento specializzante dell'oggetto materiale (e dell'oggettività giuridica), altre invece erano già previste nel D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d'ora in avanti anche solo Codice dei Beni Culturali o cod. ben. cult.) e sono state oggi trasposte nel Codice penale.<sup>15</sup>

Soprattutto, per quanto qui in rilievo, la Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha esteso il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001<sup>16</sup> introducendo due nuove figure di illecito rispettivamente agli articoli 25 *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25 *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e

---

<sup>15</sup> Si fa riferimento agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

<sup>16</sup> Tra le altre novità introdotte dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22 nell'ambito del codice penale e di procedura penale si evidenzia: i) l'estensione dei reati per i quali è prevista la confisca in casi particolari di cui *ex art. 240 bis c.p.*; ii) la previsione di una nuova contravvenzione codificata all'art. 707 *bis c.p.* "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione di metalli"; iii) l'estensione della disciplina in materia di operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della L. 16 marzo 2006 n. 146 alle nuove fattispecie di riciclaggio (art. 518 *sexies c.p.*) e autoriciclaggio (art. 518 *septies c.p.*) di beni culturali; iv) la previsione di una causa di non punibilità prevista all'art. 518 *quinquiesdecies c.p.*; v) la previsione di circostanze aggravanti e attenuanti speciali rispettivamente agli articoli 518 *sexiesdecies* e 518 *septiesdecies c.p.*; vi) l'espunzione dell'aggravante del fatto commesso su cose "di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate" ai reati di danneggiamento (art. 635 c.p.) e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

saccheggio dei beni culturali e paesaggistici”.<sup>17</sup> L’illecito di cui all’art. 25 *septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs. 231/2001 prevede quali reati presupposto, in ordine crescente di pena:

- al comma 1, l’art. 518 *novies* c.p. (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali) punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- al comma 2, gli artt. 518 *ter* c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali), 518 *decies* c.p. (Importazione illecita di beni culturali) e 518 *undecies* c.p. (Uscita o esportazione illecita di beni culturali) puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- al comma 3, gli artt. 518 *duodecies* c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518 *quaterdecies* c.p. (Contraffazione di opere d’arte) puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- al comma 4, gli artt. 518 *bis* c.p. (Furto di beni culturali), 518 *quater* c.p. (Ricettazione di beni culturali) e 518 *octies* c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

L’ultimo comma prevede poi l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

L’illecito di cui all’art. 25 *duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) D.Lgs. 231/2001 contempla i più gravi delitti di cui agli articoli 518 *sexies* e 518 *terdecies* c.p. puniti con la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote<sup>18</sup>. Il prezzo o il profitto dei citati reati potrà essere oggetto di sequestro preventivo e di confisca,

---

<sup>17</sup> Gli studi criminologici hanno evidenziato come la criminalità nel settore dell’arte e dell’antichità si caratterizza per le logiche di profitto proprie della criminalità economica e pertanto si è ritenuto opportuno fronteggiare tali fenomeni con l’arsenale penalistico tipico dei *white collar crime*, tra cui l’introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente. Cfr. U. SANTORO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, in *Dir. Pen. proc.*, 7, 2022. Anche L. D’AGOSTINO, *Dalla “vittoria” di Nicosia alla “navetta” parlamentare*, cit., pag. 89. Negli stessi termini v. D. GULINOS. MABELLINI, *Dai “beni culturali” all’“arte” contemporanea (parte I)*, cit., p.121, che parlano di *“ruolo imprescindibile acquisito dalle entità societarie nel traffico illecito di beni culturali e del riciclaggio di capitali sporchi attraverso investimenti nel mercato dell’arte su scala mondiale”*.

<sup>18</sup> Al secondo comma è inoltre previsto che qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di Riciclaggio di beni culturali e di Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/2001.

anche per equivalente, rispettivamente ai sensi degli articoli 53 e 19 del D.Lgs. 231/2001.

È chiaro che l'inclusione dei delitti contro il patrimonio nel novero dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha un impatto consistente per quegli enti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione e circolazione dei beni culturali (come in particolare ad esempio gli enti museali, le case d'asta, gli archivi d'artista), ma non vanno tuttavia sottovalutate le implicazioni per tutti quegli enti che, pur non operando precipuamente nel settore dell'arte, hanno in loro proprietà o comunque dispongono (possesso, uso, gestione) di beni culturali o cose di interesse culturale – più oltre le relative definizioni normative – ovvero posseggono o comunque svolgono la loro attività in immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza ovvero si trovano a operare in contesti rilevanti dal punto di vista ambientale o paesaggistico.

L'analisi circa le possibili ricadute dell'introduzione dei nuovi reati sui Modelli non può che muoversi dalla esatta identificazione dell'oggetto di tutela delle nuove fattispecie e quindi dalla precisa definizione dei beni che rientrano nel "patrimonio culturale", come definito dalla normativa di settore.

## **2. La nozione di patrimonio culturale**

L'ambito di applicazione delle nuove incriminazioni si impernia innanzitutto attorno alla nozione di "bene culturale", che costituisce un vero e proprio elemento normativo costitutivo del fatto tipico<sup>19</sup>, con tutte le conseguenti ricadute in tema di norme integratrici del precetto penale e di errore su legge extrapenale.

Tuttavia, nemmeno in questa occasione il legislatore ha offerto una definizione ai fini penali di "patrimonio culturale"<sup>20</sup>, permanendo così la

---

<sup>19</sup> C. PERINI, cit. p. 36. Altrimenti definibile come "unità linguistica giuridica", secondo F. GIUNTA, *Le tecniche normative*, in AA.VV., *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale*, in DisCrimen, p. 151.

<sup>20</sup> In senso critico rispetto a questa opzione "rinunciataria", già prima dell'approvazione della legge n. 22 del 2022), cfr. C. IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali*, cit., pag., 7, secondo la quale tale mancanza rischia di "trascurare la funzione promozionale della personalità umana che si intende attribuire agli oggetti d'arte"; secondo A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito*, cit., pagg. 63, secondo cui è ipotizzabile che l'assenza di una definizione di bene culturale spingerà la giurisprudenza ad applicare a tutte le fattispecie del Titolo VIII-bis la soluzione ermeneutica prevalente con riferimento alle fattispecie codicistiche di danno a beni culturali, ritenendo quindi "l'applicabilità di tutti i delitti del nuovo titolo a tutti i beni culturali 'reali'", il tutto, però, "lasciando irrisolto il nodo dell'applicazione 'formale' o 'sostanziale' di tali definizioni extracodicistiche". In prospettiva de iure condendo aveva invece ritenuto "assolutamente da evitare" la previsione di una norma definitoria ad hoc C. SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale,

necessità di identificare i beni che lo costituiscono mediante la lettura combinata delle definizioni contenute all'interno del Codice dei Beni Culturali.<sup>21</sup>

---

p. 134, secondo il quale è *"inopportuno moltiplicare le definizioni di bene culturale", giacché quella emergente dalla specifica disciplina del codice dei beni culturali sarebbe comunque chiamata a convivere con una specifica, diversa e penalmente rilevante, così come dovrebbe convivere con la giurisprudenza che ritiene che la nozione penalmente rilevante sia quella sostanziale*". Esigenza espressa in dottrina già da F.C. PALAZZO, *La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, in *La tutela penale del patrimonio artistico*, Milano, 1977, pp. 236 ss. e ripresa, da ultimo, da A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., pag. 185; ID., *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017* (nota a Cass., Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017), in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 5, pagg. 119 e 122, ove si sottolineano le tensioni che il principio costituzionale di determinatezza è destinato a sopportare *"in presenza di una nozione di bene culturale affidata a un non meglio precisato 'oggettivo interesse culturale' della cosa mobile"*. Secondo A. VISCONTI, *La repressione*, cit., p. 64, l'odierna riforma lascia *"irrisolti e anzi potenziati"* i problemi di determinatezza, conoscibilità e rimproverabilità storicamente ed endemicamente sollevati dal diritto penale dei beni culturali. Cfr. altresì G. MORGANTE, *Art. 174, in Leggi penali complementari*, a cura di T. Padovani, Milano, 2007, p. 65, secondo cui *"in mancanza di criteri obiettivi sulla base dei quali affermare la natura di bene culturale o paesaggistico di un determinato oggetto ovvero di un determinato luogo, si rischia innanzitutto di violare il fondamentale principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale dal momento che la sussistenza di un interesse culturale o paesaggistico del bene offeso verrebbe fatalmente a dipendere dall'arbitrium iudicis"*. Sulle *"scorciatoie presuntive"* nei processi penali che hanno ad oggetti beni culturali, più in generale L. LUPARIA, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, in *Circolazione dei beni culturali*, cit., p. 254.

<sup>21</sup> Invero, una definizione di "beni culturali" è presente nella Convenzione di Nicosia, mutuata a sua volta dalla Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970, entrata in vigore per l'Italia il 2 gennaio 1979, a seguito del deposito il 2 ottobre 1978 dello strumento di ratifica, per effetto della legge 30 ottobre 1975 n. 873. La definizione di "bene culturale" interna alla Convenzione di Nicosia potrebbe assumere eventuale rilievo confermativo, quantomeno nei casi dubbi, così Relazione su novità normativa, "Disposizioni in materia di patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)", Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, rel. n. 34/22 del 2 giugno 2022p. 14. *Reputa preferibile legare la definizione "penalistica" di bene culturale a quella fornita dalla Convenzione UNESCO del 1970 – riproposta all'interno della Convenzione di Nicosia – anziché richiamare le previsioni di diritto interno contenute nella normativa di settore*, L. D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria" di Nicosia alla "navetta" parlamentare*, cit., pag. 90: *"In questo modo si potrebbe ottenere un sicuro beneficio: l'utilizzo di un elemento normativo di fattispecie di ancoraggio internazionale – peraltro di così ampia condivisione – eliminerebbe alla radice ogni problema scaturente dall'applicazione della legge penale italiana a condotte che, il più delle volte sono commesse, in tutto o in parte, all'estero."*

È parso così utile elaborare e proporre una possibile classificazione articolata su tre direttrici principali: i) oggettiva, per cui rileva la natura dei beni; ii) soggettiva, per cui rileva la natura pubblica o privata del soggetto che ne è titolare e iii) procedimentale, per cui rileva se la "culturalità" possa essere attribuita o esclusa all'esito di un apposito procedimento legislativamente previsto.

**i) Beni assistiti da "presunzione assoluta di culturalità" (art. 10 comma 2 Codice dei beni culturali)**

Dal punto di vista oggettivo rientrano in questa categoria: (i) le raccolte di musei, le pinacoteche, le gallerie e altri luoghi espositivi; (ii) gli archivi e i singoli documenti; (iii) le raccolte librerie delle biblioteche.<sup>22</sup>

Dal punto di vista soggettivo tali beni devono essere di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

Tali beni sono qualificati *ex lege* come beni culturali e non è pertanto richiesto alcun accertamento circa la sussistenza dell'interesse culturale, né un procedimento amministrativo che consenta di escluderlo.

**ii) Beni assistiti da "presunzione relativa di culturalità" (artt. 10 commi 1 e 4 e 12 comma 1 del Codice)**

Dal punto di vista oggettivo rientrano nella definizione che qui si propone i beni mobili e immobili che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che abbiano più di 70 anni e che siano opera di autore non più vivente. Trattandosi di definizione più ampia, i beni appartengono a questa più generica categoria solo se estranei al perimetro della precedente, più specifica.

Dal punto di vista soggettivo i beni devono essere di proprietà dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali o di ogni altro ente o istituto pubblico e di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Peculiarità di questa categoria di beni è che la loro natura di "bene culturale" può essere esclusa, ma solo quando lo specifico procedimento di verifica dell'interesse culturale previsto dall'art. 12 del Codice si sia concluso in senso negativo.

Si badi che l'ambito di applicazione delle due sottocategorie (presunzione assoluta e relativa di culturalità) è solo in parte sovrapponibile dal punto di vista soggettivo: hanno in comune l'appartenenza ad un soggetto pubblico (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico), ma i beni che appartengono alla categoria assistita da

---

<sup>22</sup> Ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47 comma 2 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

presunzione "relativa"<sup>23</sup> possono essere anche di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Un importante nota bene.

Il Codice conferma uno speciale regime di tutela per questa categoria di beni laddove prevede che questi restano assoggettati alla disciplina in esame *"anche qualora i soggetti cui ... appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica"* (art. 12 comma 9).<sup>24</sup>

Può infatti accadere che un ente pubblico muti natura divenendo privato. Ebbene, qualora ricorra una simile ipotesi, per impedire iniziative opportunistiche il legislatore ha previsto che nessun particolare effetto si produca rispetto al trattamento dei beni di proprietà dell'ente dal punto di vista della tutela del patrimonio culturale: essi resteranno, quindi, presuntivamente "beni culturali" salvo che il procedimento di verifica dell'interesse culturale si concluda con esito negativo.

### **iii) Beni privati non assistiti da presunzione di culturalità (art. 10 comma 3 del Codice)**

Dal punto di vista oggettivo rientrano in questa categoria: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; b) gli archivi e i singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie di eccezionale interesse culturale.

Dal punto di vista soggettivo devono appartenere a privati.

Elemento principale di questa categoria è che i beni in essa compresi acquisiscono rilievo quali "beni culturali" se e solo se interviene formale "dichiarazione di interesse culturale" all'esito dello specifico procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dell'interesse culturale disciplinato dall'art. 13 del Codice.

Le disposizioni relative alle diverse categorie di beni sin qui proposte sono integrate da quelle dell'art. 10 comma 4, ove si richiamano come appartenenti alle categorie dei beni pubblici assistiti da presunzione relativa di culturalità, o alternativamente ai beni privati: *"a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le*

<sup>23</sup> Si fa riferimento ai beni indicati all'art. 10 comma 1 e comma 4 e art. 12 comma 1 cod. ben. cult.

<sup>24</sup> La previsione in esame è stata sostanzialmente trasfusa dalla previgente disposizione di cui all'art. 27 comma 7 del T.U. n. 490/1999 che disponeva che le disposizioni in esso contenute trovassero applicazione nei confronti delle cose di interesse culturale *"anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualche modo la loro natura giuridica"*.

*stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale."*

**iv) Beni pubblici o privati non assistiti da presunzione di culturalità (art. 10 comma 3 lett. d), d-bis), e) del Codice)**

Si può ora terminare la rassegna con l'ultima categoria.

Da un punto di vista oggettivo vi rientrano: i) le cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose<sup>25</sup> (lett. d); ii) le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (lett. d-bis); iii) le collezioni o serie di oggetti che non siano ricomprese fra quelle sopra indicate e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (lett. e).

Per questa classe di beni, la natura del soggetto titolare non è rilevante: "a chiunque appartenenti" (lett. d), d-bis) ed e) del comma 3 dell'articolo 10 del Codice).

Anche per tali beni deve essere intervenuta formale "dichiarazione di interesse culturale" all'esito dello specifico procedimento di verifica.

Trattasi, tuttavia, di categoria residuale a cui i beni saranno riconducibili solo se non già ricompresi nelle categorie precedentemente illustrate.

Il che apre un ulteriore e non secondario problema di classificazione.

Occorre infatti attribuire autonomia concettuale all'espressione di cui alla lett. d) del comma 3 dell'articolo 10 del Codice, ossia alle cose immobili e mobili

---

<sup>25</sup> Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.

che rivestono un interesse particolarmente importante “per riferimento” o “quali testimonianze”, aventi interesse culturale c.d. relazionale.

Dunque, perché le espressioni utilizzate dal legislatore abbiano un senso<sup>26</sup>, deve esistere una classe di beni che non sono in sé di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ma ai quali può e deve essere riconosciuto e attribuito il rango di bene culturale all’esito del procedimento di verifica ex art. 13, nel caso in cui presentino un interesse *particolarmente importante, per riferimento o quali testimonianze*.

Così, avventurandosi in uno sforzo esemplificativo, si potrebbe ritenere che una ordinaria camicia di colore rosso di metà Ottocento non costituisca intrinsecamente un bene culturale, non avendo rilevanza dal punto di vista artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, laddove invece la specifica camicia rossa indossata da Garibaldi in una particolare occasione storica potrebbe presentare *particolare importanza per riferimento*. O ancora, con altro esempio, un edificio, assolutamente comune per caratteristiche tipologiche e architettoniche, assumerebbe rilevanza culturale – sempre per *riferimento* – per essere stata l’abitazione o la casa di nascita di persona illustre.

#### **v) La tutela di più esemplari di uno stesso bene**

Resta da domandarsi se molti esemplari di uno stesso bene, magari tutti appartenenti ad uno stesso soggetto (o ente), tutti potenzialmente idonei ad essere qualificati come beni culturali, debbano essere tutti considerati e trattati come beni culturali, con conseguenze talvolta manifestamente sproporzionate in termini di costi di mantenimento, se non anche solo di occupazione di spazi.

La recente riforma non affronta tale questione, lasciando ancora una volta all’interprete il compito di comprendere come debba più correttamente applicarsi tale disciplina.

Un esempio aiuterà a cogliere meglio il senso della criticità appena evidenziata.

Si pensi ad un numero consistente di ingombranti e risalenti strumenti industriali (quali, ad esempio, telai per la tessitura, tornii, macchinari per la falegnameria etc.), tipologicamente identici tra loro, di proprietà di un soggetto pubblico e assistiti dalla presunzione di culturalità. In un caso come questo, a meno di affidarsi a monte – e di fatto delegare alle Sovrintendenze – la decisione sulla sorte di interi lotti di beni, con conseguenze economiche potenzialmente anche assai significative, è lasciata a valle alla pura discrezione dell’interprete l’individuazione in concreto di quali e quanti beni

---

<sup>26</sup> In ossequio al principio generale di conservazione, che informa l’intero ordinamento giuridico, una norma giuridica deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non possa averne alcuno. Su tutti, GRASSETTI, voce Conservazione (principio di), in Enc. dir., 1961, IX, 176.

siano assistiti dalla qualifica presuntiva di “bene culturale”, con decisive conseguenze penali.

Sarebbe forse stato opportuno da parte del legislatore prevedere una specifica categoria di beni per i quali la conservazione di uno o comunque di pochi esemplari debba ritenersi sufficiente ad assicurare le esigenze collettive di tutela del patrimonio culturale.

In mancanza, in tutti i casi in cui debba essere valutata la “culturalità” del bene, non ci si può che augurare che l’interprete (e a maggior ragione l’interprete penale) tenga concretamente conto di elementi quali la numerosità, le modalità di corretta conservazione, inclusa ove necessaria la manutenzione ed i relativi costi, l’ingombro di spazio, oltre che ovviamente il valore intrinseco del bene e l’età, o il fatto che sia irripetibile ovvero che nasca già come prodotto realizzato in serie.

Così, ad esempio, se non par dubbio che anche molti esemplari molto simili ed eccezionalmente pregevoli di opere artistiche da attribuire ad una certa antica civiltà sino a quel momento sconosciuta debbano essere qualificati, tutti e singolarmente, alla stregua di beni culturali, altrettanto non potrà dirsi, per esempio, di flotte di aeromobili vetusti e non più in uso. Per questi ultimi, certamente la conservazione di un solo esemplare potrà considerarsi sufficiente a tutelare il patrimonio culturale nella sua dimensione storica e tecnologica.

#### **vi) Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (art. 11 del Codice)**

Il legislatore ha poi previsto una ulteriore categoria di beni che sono assoggettati alla particolare tutela prevista da specifiche disposizioni.<sup>27</sup>

Ad esempio, per affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici (art. 11 lett. a) è vietato distaccarli (art. 50, comma 1); così per i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (art.

---

<sup>27</sup> Da un punto di vista oggettivo rientrano in questa categoria: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, comma 1); b) gli studi d'artista (art. 51); c) le aree pubbliche (art. 52); d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (artt. 64 e 65, comma 4); e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico (art. 37); f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni (art. 65 comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (artt. 65 comma 3, lettera c), e 67 comma 2); h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (art. 65 comma 3 lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (art. 50 comma 2).

11 lett. g) è vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica senza l'autorizzazione (art. art. 65 comma 3, lettera c).

Da un punto di vista soggettivo l'art. 11 qui in commento non specifica la natura del soggetto titolare dei beni, per cui questi possono appartenere a soggetti pubblici o privati.

Si badi che lo stesso comma 1-*bis* dell'art. 11 del cod. ben. cult. stabilisce che tali beni possono qualificarsi anche come beni culturali a norma delle disposizioni citate prima, applicandosi così entrambi i regimi di tutela in quanto compatibili.

La violazione di tali divieti è autonomamente sanzionata dalle sanzioni amministrative previste dal Codice dei Beni Culturali e dalle fattispecie incriminatrici a tutela del patrimonio culturale. La violazione di tali divieti è autonomamente sanzionata talvolta come illecito amministrativo, talaltra come reato.

Così, ad esempio, la violazione del divieto di staccare senza l'autorizzazione gli affreschi (art. 11 lett. a e art. 50 del Codice) è sanzionata dalla contravvenzione prevista dall' art. 169 lett. b del Codice, non rilevante ai sensi "231"; al contrario, la violazione del divieto di uscita dal territorio italiano senza l'autorizzazione dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (art. 11 lett. g) integra il delitto di "Uscita o esportazione illecite di beni culturali" (dall'art. 518 *undecies* c.p.), rilevante per il perimetro "231".

### **vii) I beni paesaggistici (artt. 2 comma 3 e 134 del Codice) e gli istituti e i luoghi di cultura (art. 101 del Codice)**

Si è detto che il patrimonio culturale è costituito oltre che dai beni culturali, della cui nozione si è appena discusso, anche dai beni paesaggistici.

L'art. comma 3 definisce beni paesaggistici *"gli immobili e le aree indicati all'art. 134 cod. beni cult., costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge."*

Rientrano quindi nella definizione di beni paesaggistici: i) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (artt. 134 lett. a) e 136 del Codice);<sup>28</sup> ii) le aree tutelate (art. 134 lett. b) e 142);<sup>29</sup> iii) gli ulteriori immobili ed aree

<sup>28</sup> Art. 136 del Codice: *"Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."*

<sup>29</sup> Art. 142 del Codice: *"Aree tutelate per legge: 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri*

specificatamente individuati tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (artt. 134 lett. c), 136, 143 e 156).

Sono inoltre considerati di interesse paesaggistico, con conseguente assoggettamento alla disciplina del Codice dei Beni culturali, una serie di elementi naturali espressamente compendiate all'art. 142 del Codice dei Beni Culturali.<sup>30</sup> Infine, di interesse per la nostra analisi perché concorre ad

---

*compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.*

*2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

*3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.*

*4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157."*

<sup>30</sup> *1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi*

integrare l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 518 *terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), l'art. 101 del Codice qualifica "i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali" come "istituti e luoghi di cultura".

### 3. La tutela del patrimonio reale o dichiarato

Non si vuole in questa sede soffermarsi sul tradizionale dibattito<sup>31</sup> in ordine alla scelta del Legislatore di predisporre un sistema di tutela penale limitato al solo patrimonio culturale dichiarato ovvero esteso al patrimonio culturale

---

*degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.*

*2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

*3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.*

*4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.*

<sup>31</sup> Su tale alternativa v. già F. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in Riv. it. dir. e proc. Pen., 1976, p. 64, che si esprime in senso favorevole – per esigenze di certezza giuridica – ad una soluzione che, su una previa catalogazione generale del patrimonio artistico nazionale, consentisse di far coincidere la tutela penale del patrimonio artistico dichiarato con quella del patrimonio reale (ibidem, 66). Il dilemma è ben illustrato da G.P. DEMURO, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, pp. 1361 ss.; si veda anche C. PERINI, cit., p. 16.

c.d. reale<sup>32</sup>, né a maggior ragione si intende fornire conclusioni rispetto alla prevalenza dell'una o dell'altra opzione nell'attuale impianto dei reati contro il patrimonio culturale.<sup>33</sup>

In realtà, per l'interprete penalistico la prospettiva esegetica pare essere più semplice e schematica ed anzi, l'annosa questione dell'alternativa tra patrimonio culturale reale o dichiarato, in particolare in ottica "231", può apparire non particolarmente utile, se non addirittura fuorviante.

Quella del legislatore, infatti, pare essere scelta consapevole e inequivocabile che trova il suo punto di equilibrio nella logica speculare e opposta fondata sul binomio tra presunzione di culturalità (assoluta o relativa) dei beni di proprietà pubblica e necessità della formale dichiarazione di interesse culturale per i beni appartenenti a privati.

I beni di proprietà dei soggetti di cui all'art. 10 commi e 4 e comma 3 sono dunque considerati beni culturali attraverso il meccanismo della presunzione di culturalità a prescindere dall'intervento di una formale dichiarazione di interesse culturale.

Nello stesso senso, con riferimento ai beni appartenenti allo Stato, si colloca il consolidato orientamento della Suprema Corte per le ipotesi di Impossessamento illecito di beni culturali (già art. 176 cod. ben. cult., ora art. 518 *bis*, comma primo, seconda parte, c.p.): *"quando si tratti di beni appartenenti allo Stato non è richiesto l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni"* (quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può

---

<sup>32</sup> Tradizionalmente per tutela del patrimonio culturale dichiarato si intende circoscrivere la tutela ai soli beni il cui valore artistico è oggetto di previa dichiarazione, mentre per tutela del patrimonio culturale reale si intende assegnare protezione alle cose in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti. Cfr. G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit., pag. 31.

<sup>33</sup> Secondo alcuni autori, la questione è rimasta tuttora irrisolta, cfr. A. VISCONTI, *La repressione*, cit., pagg. 63 s; secondo altri i nuovi reati debbono applicarsi solo al patrimonio culturale dichiarato o al patrimonio culturale reale in re ipsa, Cfr. L. TROYER-M. TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001*, in Riv. Dott. Comm., fasc. 2, 1 aprile 2022, p. 3 prediligendo un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata nell'individuazione dell'oggetto materiale di tutela — anche alla luce del trattamento sanzionatorio assai elevato; secondo una tesi intermedia, in ragione della stretta dipendenza di alcune fattispecie da elementi normativi per cui si rinvia al Codice dei Beni Culturali, è necessaria una verifica caso per caso, a seconda della fattispecie incriminatrice di interesse, Cfr. G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale*, cit., pag. 31.

desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria).<sup>34</sup>

In questa sede, ci si limita ad evidenziare che un simile sistema di tutela fondato sulla presunzione di culturalità potrebbe in effetti entrare in frizione con il principio di offensività, cifra essenziale della tipicità, per i casi in cui la condotta abbia ad oggetto un bene per il quale opera il regime di presunzione di culturalità, ma che, in concreto, non presenti un interesse culturale. In ipotesi del genere, si aprirebbe un pertugio difensivo volto a sostenere che il bene, pur avendo la qualifica di bene culturale, non appare in concreto meritevole di tutela, per cui il fatto non sussiste perché la condotta non offende l'obiettività giuridica del patrimonio culturale.

Un nota bene rispetto alle peculiarità dell'art. 518 *undecies* c.p. (già art. 174 cod. ben. cult.): a differenza di altri reati contro il patrimonio culturale, tale norma incriminatrice ha come oggetto materiale non solo i "beni culturali" – per la cui interpretazione come già detto è necessario rifarsi alla classificazione operata dal Codice dei Beni Culturali – ma anche le "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale" (di seguito "cose di interesse", concetto evidentemente distinto da quello di "bene culturale" e che vale evidentemente ad indicare l'oggetto inteso nella sua materialità, anche quando non investito da alcuna dichiarazione di interesse culturale).<sup>35</sup>

Così, laddove l'art. 518 *undecies* c.p. richiama la nozione di "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale", può far riferimento anche ai beni appartenenti ai privati, ancorché privi della dichiarazione di culturalità.

La circostanza che la Corte di Cassazione abbia in una occasione ritenuto configurabile la fattispecie di illecita esportazione di cose di interesse artistico di cui all'art. 518 *undecies* c.p. anche ad una "cosa di interesse" appartenente ad un soggetto privato è perfettamente coerente con quanto sin qui illustrato.

Nella sentenza si legge che il riferimento contenuto nell'art. 2 del Codice dei Beni Culturali alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce "una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in

---

<sup>34</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen. Sez. III, n. 24988 del 16/7/2020, Quercetti, Rv. 279756-01; conf. Cass. pen., n. 24344 del 15/5/2014, Rapisarda, Rv. 259305-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/7/2014, Medda, Rv. 260366-01.

<sup>35</sup> Cfr. A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico*, cit., pag. 116.

*virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti”<sup>36</sup>*

Con il riferimento alla tutela del patrimonio reale non si può però introdurre alcuna eccezione alla chiara lettera della legge che pretende l'intervenuta dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 cod. ben. cult per i beni appartenenti a soggetti privati.

#### **4. Le nuove fattispecie incriminatrici**

Al fine di valutare l'impatto dei nuovi reati contro il patrimonio culturale sul Modello di organizzazione, gestione e controllo, si è provato a classificare le nuove fattispecie in categorie omogenee per modalità di realizzazione del reato:

- i. le condotte di dispersione (Furto di beni culturali ex art. 518 *bis* c.p. e Appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518 *ter* c.p.);
- ii. le condotte di circolazione illecita (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518 *novies* c.p., Importazione illecita di beni culturali ex art. 518 *decies* c.p., Uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518 *undecies* c.p.);
- iii. le condotte di falso (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518 *octies* c.p. e Contraffazione di opere d'arte ex art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- iv. le condotte di ripulitura dell'origine illecita (Ricettazione di beni culturali ex art. 518 *quater* c.p. e Riciclaggio di beni culturali ex art. 518 *sexies* c.p.);
- v. le condotte di distruzione (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o

---

<sup>36</sup> Cass. pen. Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, dep. 2018, Lo Giudice, Rv. 272623-01. Annotata in senso critico da A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico*, cit., pag. 111, secondo la quale dalla nozione sostanziale di bene culturale derivano una serie di criticità sul versante della necessaria determinatezza della fattispecie e su quello dell'elemento soggettivo del reato (ibidem, pagg. 121 ss.). Si veda anche Cass. pen. Sez. 3, n. 21400 del 15/2/2005, Pavoncelli, Rv. 231638-01103, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost.; Annotata da G. PIOLETTI, *Considerazioni sull'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati*, in Cassazione penale, 2006, pagg. 47 ss.; A. FERRETTI, *Sulla mancata denuncia del trasferimento di proprietà di beni culturali: quando la tutela "reale" prevale su quella "dichiarata"*, in Diritto e formazione, 2006, pp. 203 ss.; conf. Cass. pen. Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Diamanti, Rv. 253998-01; sulla qualifica di beni culturali delle pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici in forza dell'art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g, cod. ben. cult., indipendentemente da una dichiarazione di interesse storico-artistico v. Cass. pen. Sez. 3, n. 31760 del 21/10/2020, D'Aniello, Rv. 280024-01.

paesaggistici *ex art. 518 duodecies* c.p. e Devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici *ex art. 518 terdecies* c.p.).

Ad integrazione si segnala che, tra tutti, solo i reati di violazione in materia di alienazioni (art. 518 *novies* c.p.), di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518 *terdecies* c.p.) possono avere ad oggetto anche beni immobili, mentre tutte le altre fattispecie possono avere ad oggetto soltanto beni mobili.

Ancora, solamente i reati di cui agli articoli 518 *duodecies* e 518 *terdecies* c.p. tutelano i beni paesaggistici, oltre che i beni culturali, sicché questi due delitti potranno incidere sulle attività di quei soggetti che – proprietari, possessori, gestori o meno di beni culturali – insistono o comunque operano (perlomeno anche) in contesti paesaggistici tutelati.

Non sono invece ricompresi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 i delitti di Impiego di beni culturali provenienti da delitto di cui all'art. 518 *quinqüies* c.p. e di Autoriciclaggio di cui all'art. 518 *septies* c.p. Probabilmente una svista del legislatore, tra l'altro ininfluente se si considerano le ipotesi di riciclaggio e di impiego aventi ad oggetto beni culturali comunque rilevanti ai fini "231" in relazione alle generali fattispecie di Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita già punite dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.

## **5. L'interesse o vantaggio dell'ente**

Al fine di valutare la rilevanza dei reati contro il patrimonio culturale nel sistema 231 è utile riprendere la classificazione delle nuove fattispecie appena operata in ragione delle modalità di realizzazione della condotta e del diverso oggetto materiale del reato, distinguendo tra beni mobili e immobili, così da saggiare, già sul piano logico-astratto, la compatibilità delle singole fattispecie con il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente.

Con riferimento ai beni culturali mobili, le fattispecie potenzialmente rilevanti sono quelle di dispersione (Furto di beni culturali *ex art. 518 bis* c.p. e Appropriazione indebita di beni culturali *ex art. 518 ter* c.p.), di circolazione illecita (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali *ex art. 518 novies* c.p., Importazione illecita di beni culturali *ex art. 518 decies* c.p., Uscita o esportazione illecite di beni culturali *ex art. 518 undecies* c.p.), e quelle di falso (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali *ex art. 518 octies* c.p. e Contraffazione di opere d'arte *ex art. 518 quaterdecies* c.p.).

È possibile operare una ulteriore distinzione a seconda che i beni culturali mobili appartengano all'ente stesso oppure ad un terzo soggetto.

Per le ipotesi riferibili ai beni culturali mobili di proprietà dell'ente stesso, la realizzazione delle fattispecie di dispersione appare di norma logicamente incompatibile con il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, necessario

per l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001. Più verosimilmente, in questi casi l'ente sarà soggetto danneggiato dal reato, commesso per un esclusivo interesse del soggetto agente (o di altri).

Discorso diverso vale, invece, per i beni culturali mobili appartenenti a terzi, rispetto ai quali può succedere che il reato venga commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente: così, ad esempio, il furto su commissione dell'opera d'arte, magari con il proposito di metterla in vendita per l'ente e ugualmente l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.).

Non presentano particolari problemi di compatibilità con il requisito dell'interesse o del vantaggio né le fattispecie di circolazione illecita di cui all'art. 518 *novies* c.p. né quelle di importazione, uscita e esportazione illecita (artt. 518 *decies* e *undecies* c.p.). Anche nei casi in cui l'ente avrebbe comunque avuto tutti i requisiti per l'importazione/esportazione, è infatti possibile identificare un vantaggio nel risparmio di tempo e delle energie da impiegare per la gestione delle pratiche di importazione o esportazione rispetto a quelle che sarebbero state necessarie se si fosse seguita la normativa di settore richiamata espressamente dai reati in esame.<sup>37</sup>

Anche in relazione alle fattispecie di falso, non c'è dubbio che in astratto l'interesse o il vantaggio dell'ente possano individuarsi nell'impatto sul valore effettivo dell'opera che la falsificazione può portare, sia in caso di opera contraffatta, sia in quello strumentale di falsificazione della scrittura privata relativa al bene.

Da ultimo, appaiono di sicura astratta compatibilità con il requisito dell'interesse e/o vantaggio le fattispecie di ripulitura dell'origine illecita quali la Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.) ed il Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.), in particolare per tutti quegli enti che commerciano o comunque ricevono dall'esterno beni culturali.

Rispetto, invece, ai beni culturali immobili, possono venire in rilievo le fattispecie di distruzione previste dagli articoli 518 *duodecies* e 518 *terdecies* c.p. per tutti quegli enti che hanno in proprietà, in possesso o comunque in gestione immobili di interesse culturale ovvero si trovano a operare in contesti ambientali-paesaggistici di particolare pregio.

Invero, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali - e 518 *terdecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e

---

<sup>37</sup> Secondo il noto insegnamento della giurisprudenza, elaborato soprattutto in relazione ai reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'interesse o il vantaggio dell'ente può individuarsi nel risparmio di spesa, di tempo e di energie lavorative derivante dall'esecuzione delle attività senza il rispetto della normativa di riferimento. Cfr. Cass. sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343; Cass. pen. n. 28097/2019; più di recente Cass. pen. sez. IV, n. 22256/2021 e Cass. pen. sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3299 in tema di responsabilità del datore di lavoro e della società per il crollo di un muro durante la ripulitura del terreno circostante con un escavatore.

uso illecito di beni culturali - può ipotizzarsi un interesse o un vantaggio in capo all'ente sia nelle ipotesi limite di conseguimento di premio assicurativo o di danno del concorrente, sia in più ordinarie situazioni in cui la gestione dei beni, presuntivamente o dichiaratamente culturali, sia complessivamente antieconomica, tanto da renderne conveniente l'eliminazione.

Ancora, a ben vedere, il rischio-reato in esame potrebbe configurarsi, nella forma commissiva, in occasione di interventi manutentivi ordinari o straordinari ovvero di opere di edilizia che, se realizzati dolosamente in violazione delle regole dell'arte e delle eventuali prescrizioni delle autorità (come ad esempio la Soprintendenza) potrebbero causare uno dei "macro-eventi" richiesti dalle norme incriminatrici (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, etc.).

Infine, è rilevante considerare che, seguendo un orientamento non superato, il delitto di cui all'art. 518 *terdecies* potrebbe realizzarsi anche nella forma omissiva<sup>38</sup> in quei casi in cui l'ente decida di non eseguire opere di ristrutturazione sui propri immobili tutelati, così da cagionare la distruzione o il deterioramento o il deturpamento del bene.

In siffatte ipotesi, il vantaggio sarebbe agevolmente individuabile nel risparmio di spesa ottenuto grazie al mancato compimento dei lavori necessari ad evitare il deterioramento o il deturpamento degli immobili (nella forma omissiva), ovvero nel risparmio di spesa e di tempo ricavato dalla differenza tra i lavori effettivamente realizzati e quelli che invece sarebbero stati necessari secondo le regole dell'arte (nella forma commissiva), secondo il già noto insegnamento della giurisprudenza in tema di responsabilità dell'ente in ambito antinfortunistico.<sup>39</sup>

## 6. Le ricadute sul Modello 231

Le società che hanno adottato un Modello organizzativo sono quindi nuovamente chiamate ad aggiornare la propria valutazione dei rischi in

---

<sup>38</sup> Cass. pen. sez. II, n. 25171 del 15.05.2019 riconosce che l'omologa fattispecie generale di danneggiamento prevista dall'art. 635 c.p. può essere realizzata anche mediante condotta.

Per la configurabilità nella forma omissiva c.d. impropria, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, sono necessarie le seguenti condizioni: i) un bene giuridico che necessita di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; b) una fonte giuridica – anche negoziale – che abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) queste ultime siano dotate di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano a esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a evitare che l'evento dannoso sia cagionato. Tra le tantissime pronunce sul tema, ci si limita a segnalare la recente sentenza Cass., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 9049.

<sup>39</sup> Si veda nota n. 38.

relazione ai nuovi reati presupposto e ad individuare ed implementare idonei presidi di controllo.

In via preliminare, sarà necessario procedere ad un puntuale censimento di tutti i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'ente che possono rientrare nella definizione di beni culturali o di "cose di interesse" culturale come analizzate nei paragrafi precedenti, con indicazione del relativo titolo di disponibilità (proprietà, possesso, uso, gestione).

L'operazione di inventario dei beni culturali si declina diversamente in ragione della diversa natura dell'ente.

Invero, l'ente privato potrà considerare rilevanti solo quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice dei Beni Culturali.

Più complessa, invece, la situazione per gli enti pubblici (ed enti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali) che non siano esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 (enti pubblici economici, persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti c.d. privatizzati, cioè quelli che hanno mutato in qualunque modo la natura giuridica e rispetto ai quali si applica comunque la presunzione di culturalità<sup>40</sup>), anche in relazione al tema, più sopra accennato, inerente alla titolarità di una pluralità di esemplari dello stesso bene.

Inoltre, in ossequio al generale principio di segregazione delle funzioni, sarà necessario individuare tutte le funzioni aziendali o le unità organizzative coinvolte a vario titolo nella gestione dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (da intendersi come l'insieme di tutte le possibili condotte che incidono sugli stessi, quali ad esempio circolazione, manutenzione, catalogazione) con specificazione dei relativi poteri e responsabilità, escludendo concentrazioni di poteri e prerogative.

Una volta censiti i beni culturali (e le cose di interesse culturale) che interessano la società e i soggetti deputati alla loro gestione, occorrerà associare i nuovi rischi-reato alle attività sensibili, nuove o già considerate rilevanti dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, riprendendo a tal fine la classificazione sopra esposta delle fattispecie in ragione delle modalità di realizzazione della condotta: i) dispersione; ii) circolazione illecita; iii) falso; iv) ripulitura dell'origine illecita; v) distruzione.

---

<sup>40</sup> Secondo l'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali i beni devono appartenere allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, mentre com'è noto, infatti, l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 231/2001 esclude l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In prima battuta, dovranno escludersi dall'area di rilevanza tutti quei delitti la cui realizzazione risulta, già sul piano logico-astratto, incompatibile con l'interesse o vantaggio dell'ente, come già indicato nel paragrafo precedente, o che comunque risultano del tutto eccentrici rispetto alla concreta realtà aziendale.

Nell'ambito delle fattispecie di dispersione, di circolazione illecita e di falso, si ritiene che le norme incriminatrici siano descritte in modo sufficientemente analitico da non richiedere, al fine di mitigare il rischio dei reati in esame, un ulteriore livello di proceduralizzazione al di là della catalogazione.

In sede di *Risk Assessment* sarà invece opportuno verificare se e quali controlli vengono svolti dalla società per verificare il rispetto della normativa di settore dei beni culturali, l'idoneità di questi presidi, il loro effettivo rispetto, l'attualità e adeguatezza della loro formalizzazione. A titolo esemplificativo, possono costituire presidi utili: i) il tracciamento dell'origine degli oggetti d'arte e della catena proprietaria; ii) la registrazione (ed il regolare aggiornamento), presso archivi elettronici, istituiti anche appositamente, di tutti i dati relativi ai beni culturali di cui sono proprietari, o possessori; iii) l'introduzione, ove non già presenti, di procedure che governano i processi autorizzativi per l'esportazione e/o l'importazione di beni culturali e cose di interesse culturale.

Le aree a rischio che potrebbero essere interessate da queste nuove fattispecie possono individuarsi, ad esempio, nelle aree di "Gestione acquisti", "Gestione delle vendite" se l'ente anche occasionalmente commercia beni che possono rientrare nella definizione di patrimonio culturale. Se già presente nel *Risk Assessment*, potrebbe essere interessata anche l'area inerente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con le Autorità di Vigilanza, considerato che, ad esempio, le fattispecie di circolazione illecita puniscono a vario titolo la mancata presentazione ovvero il mancato rispetto di denunce, licenze, autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente.

Con riferimento, invece, alle fattispecie di ripulitura dell'origine illecita (Ricettazione di beni culturali *ex art. 518 quater c.p.*, richiamato dall'art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. 231/2001 e Riciclaggio di beni culturali *ex art. 518 sexies c.p.*, richiamato dall'art. 25 *duodevicies* D.Lgs. 231/2001), va considerato che i delitti di ricettazione e di riciclaggio dei beni culturali sono speciali rispetto agli omologhi illeciti generali già previsti nel novero dei reati presupposto all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, con la conseguenza che i presidi anti-riciclaggio eventualmente già adottati dall'ente potrebbero risultare idonei a presidiare anche il nuovo rischio-reato relativo alla ricettazione di beni culturali e al riciclaggio di beni culturali. L'ente potrebbe, dunque, limitarsi ad esplicitare, nell'ambito del *Risk Assessment* ed eventualmente del Modello, il collegamento tra i presidi antiriciclaggio già esistenti e il nuovo rischio-reato preso in considerazione.

Anche in considerazione dell'ambito di operatività dell'ente potrà essere opportuno introdurre specifici controlli circa la provenienza del bene, le vicende circolatorie che lo hanno interessato e il rispetto dei requisiti di alienabilità e di autenticità.

Da ultimo, con riferimento alle fattispecie di distruzione, considerato di norma non particolarmente rilevante il rischio-reato della fattispecie di cui all'art. 518 *terdecies* c.p. dal momento che le condotte di devastazione e saccheggio<sup>41</sup> sono poco conferenti con la realtà d'impresa, si ritiene che il restante rischio relativo al reato di cui all'art. 518 *duodecies* c.p. possa essere presidiato attraverso il monitoraggio dei budget di spesa destinati alla manutenzione degli immobili tutelati, così da isolare eventuali indebiti risparmi di costo, ovvero mediante il controllo circa il rispetto dei contratti precedentemente sottoscritti in conformità alla normativa di settore e alle eventuali prescrizioni dell'Autorità, ad esempio la Sovrintendenza, al fine di evitare che l'incuria possa danneggiare o deturpare l'immobile (evento punito dalla norma incriminatrice).

In questo caso, se già indicati come sensibili nella mappatura dei rischi, ad essere coinvolti saranno i processi relativi alla gestione degli immobili e alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerando da una parte l'attività relativa alle manutenzioni (ordinarie e/o straordinarie) e dall'altra le autorizzazioni o nulla osta da parte delle autorità competenti, come ad esempio la Sovrintendenza, eventualmente richieste.

Potrà inoltre valutarsi l'opportunità di introdurre una specifica area a rischio relativa alla gestione del patrimonio culturale dell'ente, o più genericamente riferita alla gestione del patrimonio dell'ente tale da abbracciare anche i beni culturali (mobili e immobili) e le "cose di interesse". Ciò che consentirebbe di attribuire autonomo rilievo ad attività potenzialmente a rischio alla luce dei nuovi reati "231", ma probabilmente non considerate rilevanti nell'attuale *Risk Assessment*.

Potrebbe, inoltre, essere utile integrare il Codice Etico introducendo tra i principi quello della tutela dei beni culturali e del paesaggio.

---

<sup>41</sup> Secondo gli insegnamenti della Cassazione, maturati in riferimento alla generale fattispecie di devastazione e saccheggio di cui all'art. 419 c.p., la cui condotta è la medesima del nuovo reato *ex art. 518 terdecies*, per devastazione e saccheggio deve intendersi: *"la commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza."* (Cass. pen. sez. I, 27/03/2015, n. 39136).



Perdoneranno i lettori qualche eccesso nella semplificazione e forse anche qualche azzardo nella classificazione, ma è parso utile indirizzare con spunti concreti le attività di aggiornamento dei Modelli 231 a cui gli enti sono ora chiamati.